

N. 00487/2010 REG.SEN.  
N. 02193/2003 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2193 del 2003, proposto da:  
BROGGI Egidio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Lavatelli  
e Vincenzo Latorraca del Foro di Como, nonché dall'avv. Micaela  
Chiesa di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio, dapprima  
in viale Regina Margherita 1, ora in corso di Porta Vittoria 47

*contro*

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore,  
Gabriele Albertini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita  
Surano e Antonello Mandarano, con domicilio eletto presso i  
medesimi in Milano, negli uffici dell'Avvocatura comunale, dapprima  
in via della Guastalla 8, ora in via Andreani 10

*per l'accertamento*

della prescrizione del diritto del Comune agli oneri concessori (€

30.018,94) richiesti con nota 3 febbraio 2003 (atti n. 101320/54303/1986); e per l'inibitoria - ex art. 700 c.p.c. - di ogni richiesta coattiva da parte dell'Amministrazione.

Visto il ricorso, notificato il 16 e depositato il 23 luglio 2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie delle parti;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Michela Luraghi (per delega dell'avv. Lavatelli) e l'avv. Mandarano;

Considerato quanto segue in

#### FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha presentato al Comune, il 22 marzo 1986, una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Con nota 3 febbraio 2003 il Comune ha chiesto il pagamento della somma di € 30.018,94 a titolo di contributo concessorio ex artt.3 e 10 legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Col ricorso in esame l'interessato chiede che il credito del Comune sia dichiarato prescritto, assumendo di non avere mai ricevuto l'avviso di rilascio della concessione edilizia - con contestuale liquidazione degli oneri - che il Comune afferma di avergli notificato il 10 giugno 1997, in tempo utile per interrompere la prescrizione.

2. Il ricorso, cui resiste il Comune, è fondato.

Va premesso che il credito per cui è causa è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6.6.08 n. 2686; Sez. 2<sup>^</sup>, 21.11.07 n. 11073 e 10060/04), che decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia o - in caso di condono - dalla formazione del silenzio-assenso (che si perfeziona col decorso di un biennio) sulla relativa domanda.

Il termine di prescrizione s'è dunque compiuto, nel caso in esame, il 22 marzo 1998 (dieci anni dal silenzio assenso sulla domanda di condono presentata il 22 marzo 1986).

La nota del Comune in data 9 maggio 1997 non è idonea ad interrompere la prescrizione, non essendovi prova certa che esso sia pervenuta al ricorrente.

La nota risulta trasmessa tramite agenzia privata di recapito della corrispondenza (Rinaldi L'Espresso).

Il relativo avviso di ricevimento, in data 10 giugno 1997, oltre all'indicazione dell'incaricato della distribuzione (nome, cognome e numero di codice a timbro), reca sotto la dicitura "Firma del destinatario" una sottoscrizione illeggibile, senza alcuna indicazione atta ad identificarlo.

Per giunta la firma (illeggibile) del destinatario-consegnatario appare del tutto diversa dalla firma apposta dal ricorrente in calce alla domanda di condono (doc. 2 fasc. ricorso) e alla richiesta di sospensione dei termini di pagamento (nota 10 marzo 2003: doc. 4 fasc. Comune).

3. Per le considerazioni esposte il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito comunale per cui è causa. Si ravvisano ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritto il credito di cui è causa. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2010, con l'intervento dei magistrati:

Carmine Maria Spadavecchia, Presidente FF, Estensore

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO